



COMUNE DI MEDIGLIA
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE**

INDICE

ART.1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	2
ART.2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	2
ART.3 - ORGANI DEI COMITATI	2
ART.4 - IL CONSIGLIO DEL COMITATO DI FRAZIONE	2
ART.5 - IL PRESIDENTE	2
ART.6 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO	2
ART.7 - IL NUMERO DEI MEMBRI DEI COMITATI DI FRAZIONE	3
ART.8 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NEL COMITATO	3
ART.9 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE	3
ART.10 - FUNZIONI	3

ART.1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento dei Comitati di Frazione in applicazione dell'art.50 dello Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n.16 del 14/5/02.

ART.2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione ed iniziativa dei cittadini, vengono previsti numero 4 Comitati di Frazione, così individuati e territorialmente limitati:
 - a) Comitato di Frazione Mediglia, Triginto, Bustighera e Caluzzano;
 - b) Comitato di Frazione Mombretto e San Martino Olearo;
 - c) Comitato di Frazione Bettolino e Vigliano;
 - d) Comitato di Frazione Robbiano.
2. L'estensione territoriale dei Comitati di Frazione è individuata nella mappa territoriale allegata sub a) al presente regolamento.
3. La delimitazione territoriale dei Comitati di Frazione potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.3 - ORGANI DEI COMITATI

1. Sono organi del **Comitato di frazione**:
 - a) **il Consiglio;**
 - b) **Il Presidente.**

ART.4 - IL CONSIGLIO DEL COMITATO DI FRAZIONE

1. **Il Consiglio del Comitato di Frazione è espressione dell'iniziativa di persone e di comunità intermedie quali soggetti attivi e responsabili della vita sociale presenti sul territorio del Comitato individuati nei modi e nelle forme previste di successivi art.6 e 7.**
2. **I Comitati di Frazione restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.**

ART. 5 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato di Frazione viene eletto dal Consiglio del Comitato di Frazione nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti; dalla seconda seduta è prevista la maggioranza relativa.
2. **Il Presidente rappresenta nei rapporti esterni il Comitato, convoca e presiede, assicurando il buon andamento, il Consiglio, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio di frazione al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta.**

ART.6 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI COMITATI

1. La Giunta Comunale all'inizio di ogni legislatura promuove attraverso appositi avvisi pubblici la presentazione di candidature per ogni Comitato di Frazione.

2. In sede di presentazione delle candidature, i candidati sono invitati ad indicare le realtà sociali di cui sono espressione e ad illustrare le motivazioni della propria candidatura.
3. La Giunta Comunale scaduto il termine di pubblicazione degli avvisi, provvede a deliberare la composizione di ogni Comitato di Frazione in base alle candidature presentate e a nominarne i componenti tenendo in considerazione i criteri indicati al successivo articolo 7.
4. La prima riunione del Consiglio del Comitato per l'insediamento sarà convocata dal rispettivo presidente uscente per ciascun Comitato entro 30 giorni dalla delibera di cui al comma 3. In mancanza provvede il Sindaco.
5. **Il Consiglio del Comitato è convocato per iniziativa del Presidente ovvero se richiesto da almeno 1/3 dei membri del Comitato stesso.**

ART.7 - NUMERO DEI MEMBRI DEI COMITATI DI FRAZIONE

1. Il numero dei componenti dei Comitati di Frazione è determinato dalla Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:
 - a) Approvazione di tutte le candidature presentate, tenendo in considerazione la rappresentatività e le motivazioni indicate dai candidati.
 - b) **I Comitati dovranno essere costituiti da un numero minimo di 5 componenti;**
 - c) **assicurare una adeguata e opportuna rappresentanza delle realtà sociali presenti nell'area di competenza;**

ART.8 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NEL COMITATO

1. Il Componente del Comitato presenta le proprie dimissioni alla Giunta che ne prende atto.
2. Nella comunicazione di dimissioni il componente dimissionario può indicare un sostituto, espressione della medesima realtà sociale, di cui all'art.4 comma 1.
3. Le dimissioni dovranno essere comunicate per conoscenza al Presidente del Comitato.

ART.9 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Comitato di Frazione viene dichiarato decaduto dalla Giunta Comunale in caso di dimissione contemporanea della metà più uno dei componenti nominati.
2. Le sedute del Consiglio del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. **Ogni Consiglio di Frazione** nomina al proprio interno una Segreteria composta da una o più persone, che dovrà provvedere a curare la stesura dei verbali delle riunioni del Comitato, alla redazione degli inviti alle riunioni, e di ogni altro adempimento amministrativo.
4. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione i propri locali per le riunioni del Comitato.
5. **Per garantire l'attività dei Comitati, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto, provvede a determinare adeguate dotazioni finanziarie.**

ART.10 - FUNZIONI

1. I Comitati potranno **essere consultati dall'Amministrazione Comunale sugli atti di rilevanza per le realtà connesse ai problemi di pertinenza.**
2. Nel rispetto della normativa statutaria che regola la presentazione di istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare, inoltre, i Comitati, attraverso i propri organi esecutivi potranno presentare per scritto agli organi comunali competenti, richieste di intervento per la manutenzione di fabbricati, strade, piazze, verde pubblico, parcheggi ecc. di competenza del Comune, proporre finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche, altresì interventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare risposta scritta alle richieste del Comitato anche nel caso negativo a mezzo dell'organo competente.